

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristina Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 17/4/2009 la ricorrente ha chiesto alla banca di estinguere il conto corrente, addebitando il netto ricavo su altro istituto.

Il 29/10/2009, a seguito di un colloquio avuto in filiale, ha presentato un formale reclamo dove lamentava:

- 1) l'addebito di spese successivamente al 27/4/2009, data in cui la raccomandata AR, contenente la richiesta di estinzione del conto, è stata riscontrata dalla banca;
- 2) il mancato ricevimento dell'estratto conto al 30/6/2009;
- 3) l'assenza di contatti dal 27/4/2009;
- 4) la conoscenza delle spese solamente a seguito dell'incontro avuto in filiale il 30/9/2009. La cliente ha chiesto quindi che vengano tolte tutte le spese addebitate il 30/6/2009, nonché *"tutte quelle maturate e maturande fino all'estinzione del conto, dovendo.. unicamente il saldo a debito alla data del 27/4/2009"*.

In data 1/12/2009, la banca ha risposto al reclamo, precisando che:

- 1) non è stato possibile estinguere immediatamente il conto in quanto il saldo al 27/4/2009 era negativo;
- 2) l'agenzia ha cercato di contattare la ricorrente più volte, anche mediante una lettera di convocazione (acclusa al ricorso) e riuscendo a mettersi in contatto con la ricorrente stessa solamente il 18/9/2009, fissando un appuntamento per il 30/9/2009;
- 3) in quell'occasione è stato concordato di rimborsare quanto addebitato nella liquidazione del secondo trimestre 2009;
- 4) in ordine alla mancata ricezione dell'estratto conto al 30/6/2009, le verifiche eseguite dalla banca *"non hanno evidenziato resi postali con indicazioni "sconosciuto all'indirizzo" e/o "trasferito"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con ricorso dell'11/1/2010, giudicato completo e ricevibile, la ricorrente ha riepilogato i fatti sopra riportati chiedendo che *“la liquidazione del conto corrente oggetto del ricorso sia “congelata” al massimo importo di € 102,47”*.

Con controdeduzioni inviate via PEC il 24/2/2010, l'intermediario ha comunicato di avere accolto le richieste della ricorrente e di avere chiuso il conto corrente senza oneri per la medesima, rimborsando anche il contributo di Euro 20,00.

Con lettera n. del 200808 del 15/3/2010, la ST ha inviato copia delle controdeduzioni alla ricorrente e ha chiesto alla medesima di dare conferma dell'avvenuta soluzione bonaria della controversia.

La ricorrente, con fax qui pervenuto il 25/3/2010 ha confermato l'avvenuta soluzione bonaria della controversia.

DIRITTO

Preso atto di quanto sopra esposto il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dal ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO